



# COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.3 del 08/03/2012**

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì otto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Sì
2. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
3. PIERALBERTO QUENDA - Vice Sindaco	<b>Sì</b>
4. LIVIO GILLI - Consigliere	Sì
5. DANILO FORNARO - Consigliere	Sì
6. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Giust.
7. PATRIZIA LEMMA - Consigliere	Sì
8. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
9. PASQUALINA MERLO - Consigliere	Giust.
10. SILVIA QUERRO - Consigliere	Sì
11. VALDEMARO NIGRA - Consigliere	Sì
12. CLAUDIO RUZZOLA - Consigliere	Sì
13. FRANCESCO DE NIGRIS - Consigliere	Giust.
14. EDOARDO GAYS - Presidente del Consiglio Comunale	Giust.
15. UGO CAPELLA - Consigliere	Sì
16. BRUNO VISIONI - Consigliere	Giust.
17. STEFANIA EQUIZI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	6

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vicesindaco PIERALBERTO QUENDA, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili.

L'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22.12.2011 n.214 ha anticipato "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'imposta a regime come prevista dal D.Lgs. 23/2011.

Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Il calcolo dell'imposta si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali (sempre rivalutata del 5%) secondo un procedimento del tutto analogo a quello vigente per l'ICI. Il citato articolo 13 prevede, tuttavia, un notevole aumento dei moltiplicatori della rendita catastale differenziati per categorie di immobili.

Molteplici le differenziazioni rispetto alla previgente disciplina dell'ICI giacchè ritornano nella base imponibile del tributo le "abitazioni principali" e viene abolito, dalla normativa di base, il concetto di assimilazione all'abitazione principale di quelle concesse in uso gratuito a parenti del possessore.

Quanto alle aliquote, l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22.12.2011 n.214 ha previsto:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%

È data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società e nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Alla detrazione di base si aggiunge, limitatamente agli anni 2012 e 2013, una detrazione ulteriore che permette di ridurre il carico fiscale di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di euro 400. Ne consegue che la detrazione massima è pari ad € 600,00.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

L'IMU, sia nella sua anticipazione sperimentale, sia nella versione ordinaria del decreto legislativo n.23/2011 è un tributo comunale obbligatorio la cui istituzione è stabilita direttamente dalla legge nazionale e pertanto l'adozione di atti regolamentari comunali non costituisce presupposto per l'applicazione del tributo che è pienamente operante.

Pur definita Imposta Municipale Propria una quota rilevante del relativo gettito è riservata allo Stato. Afferma, infatti, il comma 11 dell'art. 13 soprarichiamato che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni o riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

La scarna ed essenziale disciplina introdotta dal D.L. 201/2011 come convertito nella legge 214/2011, le incertezze sul relativo gettito non superabili con proiezioni che non possono tener conto delle innumerevoli variabili che la realtà concreta può presentare, la ovvia mancanza di giurisprudenza sulla materia, inducono l'Amministrazione ad attenersi, in sede di prima applicazione, alla disciplina ed aliquote di base stabilite nel predetto decreto, pur se le stesse si risolveranno in indubbie restrizioni per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e dei livelli dei servizi alla collettività

Per l'anno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 giugno p.v. con art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011 convertito nella legge n.14/2012

L'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, inoltre, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economico/finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentita la relazione introduttiva dell'assessore al bilancio dott. Danilo Fornaro nel testo che legge all'assemblea e che di seguito si riporta:

*"Con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 il Governo aveva disposto a decorrere dal 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria, prevedendo con questa la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti dai beni non locati, e dell'ICI.*

*L'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 ha invece anticipato l'istituzione dell'IMU "in via sperimentale" a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014. Detto per inciso avremmo fatto volentieri a meno di un simile esperimento.*

*Questo cambio di programma pone all'Ente non pochi problemi in ordine alla predisposizione del bilancio di previsione 2012. Non a caso il termine di approvazione del bilancio è stato nuovamente prorogato al 30/6 p.v..*

*Un tempo avevamo l'ICI, poi l'ICI prima casa è stata abolita ed il suo gettito sostituito da trasferimenti da parte dello Stato. Ora l'ICI viene cancellata dal nostro ordinamento tributario per far posto all'IMU, imposta che reintroduce la tassazione sulla cosiddetta "abitazione principale".*

*Se è vero che con l'abolizione dell'ICI prima casa l'Ente non ha dovuto patire una riduzione delle entrate non è detto che anche con questo ennesimo stravolgimento delle entrate degli Enti Locali possa verificarsi la stessa cosa. Quello che è indubbio è che, per la maggior parte dei contribuenti, questa manovra porterà ad un aggravio del prelievo fiscale, a tutto vantaggio delle casse dello Stato e non di quelle dei Comuni. Questo perché sarà riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base agli imponibili di tutti gli immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.*

*Aggiungo che le detrazioni e le eventuali riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Bontà del nostro Governo eventuali diminuzioni di entrata, rispetto a quanto fino ad oggi garantito dalla sommatoria ici + trasferimenti, dovrebbero essere virtualmente compensate da contributi statali prelevati da apposito fondo sperimentale di riequilibrio. Ho usato la parola virtualmente perché tali trasferimenti varieranno in funzione delle differenze di gettito IMU stimato. Peccato che la stima non sarà quella fatta dagli Enti, bensì quella fatta a livello di governo centrale. Lascio immaginare con quale alea verranno effettuate tali stime rispetto agli incassi che i Comuni potranno effettivamente realizzare.*

*Tutto ciò accade a grave discapito della attività di programmazione dei Comuni, e con buona pace del cosiddetto federalismo fiscale, rispetto al quale l'ici era più efficace sia perché maggiormente modulabile nella sua applicazione sia perché introitata in toto dall'Ente Locale. Concedetemi l'espressione, ma qui rischiamo di finire cornuti e mazzati. In quanto cittadini italiani pagheremo di più, per avere di meno. Queste sono le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad attenersi, in sede di prima applicazione dell'IMU, alla disciplina ed alle aliquote di base stabilite dal D.L.201/2011. In caso di approvazione di questa proposta di delibera le modalità di calcolo per il versamento dell'IMU anno 2012 saranno pertanto le seguenti:*

*per i fabbricati partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5% si applicheranno coefficienti di moltiplicazione che passano da:*

*100 a 160 per categorie catastali A (escluso A/10) C/2, C/6,C/7;*

*100 a 140 per le categorie C/3, C/4, C5;*

*50 a 80 per le A/10 e D/5;*

*34 a 55 per la C/1.*

*Per i terreni agricoli rivalutato il reddito dominicale del 25%, il coefficiente base passa da 75 a 130, da 75 a 110 per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.*

*Per le aree fabbricabili il valore commerciale al 1/01.*

*L'aliquota ordinaria sarà lo 0,76%), lo 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze e lo 0,20 per i fabbricati rurali strumentali.*

*Per l'abitazione principale è prevista una detrazione base rapportata ad anno proporzionale alla quota di possesso di 200 euro, oltre una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita appunto ad abitazione principale. Tale detrazione aggiuntiva al netto della detrazione base non può comunque superare i 400 euro. Ricordo che, per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie menzionate.*

*Ricordo i termini di versamento in due rate di pari importo 16/6 e 16/12 o in unica soluzione al 16/6 esclusivamente tramite modello F24."*

*RUZZOLA: Afferma di condividere alcune osservazioni esposte nell'intervento dell'assessore Fornaro. Ritiene che è stato un errore aver abolito l'Ici sulla prima casa giacché il Paese si ritrova, oggi, a dover fronteggiare una crisi senza precedenti. Per il Comune, malgrado l'aumento dei moltiplicatori, non è garantito il raggiungimento del gettito dello scorso anno. Esprime, tuttavia, le sue perplessità e difficoltà in ordine all'approvazione di un provvedimento che non evidenzia il gettito derivante dalle aliquote stabilite.*

*FORNARO: sostiene che l'impostazione assunta in sede di bilancio è stata quella di non aggravare la pressione fiscale e di attenersi alle aliquote base stabilite a livello centrale. Il bilancio verrà redatto in maniera da sopperire al minor gettito connesso a tale impostazione. Aggiunge che sull'IMU non è ancora chiusa la partita e sono ancora molte le incertezze e i nodi da sciogliere con appositi provvedimenti normativi. Ricorda che il Comune di Rosta dal 2013 sarà assoggettato ai vincoli del Patto di Stabilità Interno e sin dall'esercizio in corso i fondi di cassa affluiranno alla tesoreria unica presso la banca d'Italia. E' impossibile, in questo scenario in continua evoluzione, avere elementi certi sui quali costruire una manovra finanziaria sicura e ponderata.*

*RUZZOLA: ritiene che il Comune, nelle proiezioni e simulazioni effettuate ai fini della determinazione d'imposta, avrebbe dovuto scorporare il gettito derivante dai terreni agricoli per riconoscere a questi un'aliquota agevolata e contribuire, in modo tangibile, a favorire l'agricoltura.*

*NIGRA: sottolinea che gli interventi del gruppo non sono diretti a favorire la polemica ma solo la comprensione di una nuova imposta che sarà di enorme impatto per la popolazione, Con L'ICI il comune aveva avuto la possibilità di individuare, con apposita regolamentazione una pluralità di ipotesi agevolative che tenevano conto di realtà degne di considerazione, come le abitazioni concesse in comodato a familiari equiparate alla prima casa. Con l'IMU i cui sono sempre destinati al finanziamento delle spese correnti, sembra non esserci la stessa potestà regolamentare.*

*SINDACO: diventa difficile individuare le soluzioni più eque nella materia della tassazione, giacché la coperta è destinata a diventare sempre più corta. Per questo la soluzione più cauta è parsa quella di attenersi, in fase sperimentale, alle aliquote base previste dalla legge..*

*QUENDA: preannuncia di volersi astenere dalla votazione allontanandosi dall'aula per contrarietà alla disciplina dell'imposta come risultante dal c.d. decreto "Salva Italia" Al Fine di rendere chiara la sua posizione legge l'intervento nel testo che consegna al segretario e che di seguito si riporta:*

*"Ho trascorso i 5 anni di questa Amministrazione condividendo con i miei colleghi Assessori e Consiglieri le decisioni prese, che, a mio avviso, hanno reso questa una delle più proficue Amministrazioni che abbia avuto il Comune di Rosta.*

*Questa sera mi trovo invece in difficoltà a votare questa delibera non tanto sulla sua sostanza, in quanto si parla di determinazione di aliquote sulle quali potrei*

*anche essere d'accordo, ma sono in difficoltà ad accettare l'applicazione di una imposta di questo genere per concezione e per strutturazione.*

*Chiamare questa imposta IMU è un atto di disonestà politica e culturale.*

*Nelle premesse si parla di Federalismo Fiscale e questa imposta è l'esatto contrario di ciò che intende il Federalismo.*

*Questa imposta parla di ICI sulla prima casa e certamente nel legislatore che aveva ideato l'IMU non c'era il pensiero di tassare la prima casa che è un diritto.*

*Tassare la prima casa oggi equivale a quello che in tempi passati significava imporre ai cittadini la tassa sul macinato.*

*Esistono alcune cose come la casa, il cibo, i farmaci salvavita che non devono essere tassati, che devono essere alla portata di tutti perché è quello che ci contraddistingue dai nostri antenati del '600, del '700 e anche dell'800 per non parlare dei secoli prima.*

*Mi chiedo come potrà fare quell'anziano/a che andati via i figli, senza più il coniuge, con la pensione che non viene rivalutata, con l'aumento del gasolio o del gas per il riscaldamento, con l'aumento dei mezzi di trasporto, con l'aumento del cibo, con gli aumenti a pagare una ICI per di più rivalutata!!!*

*Non è mia intenzione allontanarmi dal tema oggetto della delibera ma, avendo sempre creduto in una idea federale dello Stato, è un boccone troppo indigesto approvare qualche cosa che legittima un'imposta che doveva a mio parere colpire le seconde, le terze case e via via in modo progressivo i grandi patrimoni immobiliari che invece in proporzione vengono risparmiati.*

*E' troppo indigesto anche perché l'IMU originariamente doveva essere una imposta che rimaneva a NOI, rimaneva in Rosta, in Piemonte.*

*Adesso con questo Governo a noi ne rimane solo una parte e il resto come in ogni degno Stato Centralista va alla Capitale, va ai Ministeri, ai burocrati, a mantenere dei dirigenti statali che guadagnano più del Presidente degli Stati Uniti o del Capo dell'FBI.*

*E sempre parlando di Stato Centralista, anche quei pochi Euro che rimangono al Comune non sono più nostri perché non possiamo neppure più decidere dove tenerli e come farli fruttare dal momento che i Comuni come il nostro saranno obbligati a tenere i soldi nella Tesoreria Centrale dello Stato al tasso d'interesse deciso dallo Stato.*

*Nessuno comunque veda nella mia decisione di non partecipare a questa votazione un disaccordo con il Sindaco, con la Giunta o con i miei colleghi Consiglieri che in una lista civica come la nostra possono avere sensibilità diverse o concezioni dello Stato differenti, ma troverei poco coerente approvare un atto propedeutico all'applicazione di un qualche cosa sul quale in futuro ogni volta che potrò, come cittadino rostese sarò decisamente critico".*

Al termine della lettura il Vicesindaco esce dall'aula, (rimangono n. 10 consiglieri oltre al Sindaco) e la presidenza dell'assemblea è assunta dall'assessore Sonia Leone nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 comma 10 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	7
Astenuti	4 (Nigra, Ruzzola, Equizi e Capella)
Voti favorevoli	7
Voti contrari	=

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

- **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO** unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente
- **ALIQUOTA PER PERTINENZE**  
**0,4 PER CENTO** Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie.
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,2 PER CENTO**

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti, fino a concorrenza del loro ammontare, euro 200,00 (detrazione di base) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 in applicazione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006.

5) Di dare atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76% , e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria.

6) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Bonito Michelina

Rosta, lì 01/03/2012

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.**  
F.to : SONIA LEONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-mar-2012 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 28-mar-2012

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 28-mar-2012

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....